



Comunicato del Presidente n. 8 del 1 aprile 2026

Svolgimento dell'attività di verifica dei requisiti da parte di operatori economici privati terzi diversi dalle stazioni appaltanti

Nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza, anche a carattere ispettivo, svolta dall'Autorità e condotta con l'ausilio della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, è emerso che talune stazioni appaltanti hanno affidato ad operatori economici terzi il servizio di acquisizione della documentazione relativa ai requisiti cd. generali (previsti dagli artt. 94, 95 e ss. d.lgs. 36/2023).

In particolare, sulla base dell'attività sinora espletata dall'Autorità, è stato rilevato il seguente *modus procedendi*: la stazione appaltante, ai sensi del d.lgs. 36/2023, stipula uno specifico contratto di appalto con un operatore economico privato, il quale è delegato ad interloquire ed acquisire presso gli enti pubblici interessati la documentazione necessaria (es.: casellari giudiziari, documentazione antimafia ecc.); quest'ultima è poi messa a disposizione della stazione appaltante che la valuta nell'ambito delle ordinarie attività di affidamento di contratti pubblici (es.: verifiche in ordine al possesso dei requisiti sia in fase di aggiudicazione che alla permanenza degli stessi in corso di esecuzione contrattuale).

Di recente l'Autorità, con Delibera 116 del 1° aprile 2026¹, ha ricostruito il composito quadro normativo di riferimento, che si pone in sostanziale continuità con il d.lgs. 50/2016.

Con la medesima Delibera è stato chiarito che la verifica dei requisiti dell'operatore economico (concorrente, aggiudicatario, appaltatore o altro) - intesa sia come acquisizione documentale che successiva valutazione - è attività necessariamente riservata alla stazione appaltante, in quanto espressione del *proprium* dell'attività provvedimento qualificante la gestione degli affidamenti pubblici e che non può essere delegata ad operatori economici privati. Tale attività avviene mediante l'utilizzo del FVOE 2.0, ormai prossimo ad una piena e completa interoperabilità tra le diverse banche dati che alimentano il sistema (cfr. Delibera ANAC n. 262/2023; anche Comunicato Presidente ANAC del 16.4.2025).

In particolare, depongono in tal senso:

- l'art. 17, comma 5, del Codice, secondo cui la stazione appaltante dispone l'aggiudicazione dopo aver verificato i requisiti;
- l'art. 15 del Codice e l'art. 7 dell'Allegato I.2, che attribuiscono alla competenza del RUP (o anche dei responsabili di fase) l'attività di verifica dei requisiti in capo agli aggiudicatari;
- l'art. 24 del Codice e la Delibera Anac 262/2023, per cui la verifica dei requisiti avviene mediante accesso al FVOE;
- l'art. 99 del Codice, per il quale è obbligo della stazione appaltante verificare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti di

¹ Disponibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/en/-/delibera-n.-116-del-1-aprile-2026>



- partecipazione di cui all'art. 100 del Codice e che al comma 3-bis prevede un meccanismo acceleratorio in caso di malfunzionamento degli ordinari strumenti;
- gli artt. 62, comma 11, del Codice e l'art. 3, comma 1, lett. z), punto 4, dell'Allegato I.1, che precludono ad un operatore economico terzo di gestire procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata, attività questa in cui risultano certamente incluse le fasi dell'acquisizione della documentazione concernente i requisiti degli aggiudicatari e della successiva verifica della stessa.

Inoltre, il meccanismo di delega emerso in sede di vigilanza, oltre a porsi in contrasto con la normativa di riferimento, non consentirebbe all'ente pubblico che rilascia la documentazione di accertare l'effettiva identità del richiedente, nella misura in cui i documenti talvolta sono solo apparentemente richiesti dalla stazione appaltante, ma invero acquisiti dall'operatore economico privato; sotto altro profilo, non appare chiaro se il titolare del dato (e cioè l'operatore economico e i vari soggetti esponenziali sottoposti ai controlli di legge) sia consapevole del trattamento espletato anche da parte di soggetti diversi dalla stazione appaltante.

Pertanto, nell'evidenziare l'anomalia del descritto *modus procedendi*, anche a beneficio delle amministrazioni preposte al rilascio della documentazione utile, si *invitano* tutte le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad espletare in proprio l'attività di verifica dei requisiti generali degli aggiudicatari nel rispetto del quadro normativo di riferimento chiarito dall'Autorità con la Delibera 116 del 1° aprile 2026.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 13 aprile 2026

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente